

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2019

109/2019/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2019, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA.

MODIFICHE AL TIV, AL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE E ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 369/2016/R/EEL E ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 8/10

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1058^a riunione del 26 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 69/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 69/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com di seguito: deliberazione 51/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 188/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 188/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 262/2018/R/eel (di seguito: 262/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2018, 274/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” (di seguito deliberazione 366/2018/R/com) ed in particolare il suo allegato A “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 705/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 705/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 706/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 58/2019/E/eel;
- la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 4 dicembre 2018, prot. Autorità 34542 del 5 dicembre 2018 (di seguito: comunicazione del 4 dicembre);
- la comunicazione dell’Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico) del 11 febbraio 2019, prot. Autorità 3467 del 12 febbraio 2019;

- la comunicazione dell'Acquirente Unico Spa (di seguito: Acquirente Unico) del 11 marzo 2019, prot. Autorità 6084 del 11 marzo 2019;
- la comunicazione della Cassa del 20 marzo 2019, prot. Autorità 7096 del 22 marzo 2019 (di seguito: comunicazione del 20 marzo);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 15 marzo 2019, prot. Autorità 6562 del 18 marzo 2019;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell'1 febbraio 2019, prot. Autorità 2576, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente Unico;
- le previsioni di cui alla legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica ed istituito la tutela simile al mercato libero (di seguito: *Tutela SIMILE*);
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;

- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale che, ai sensi della legge 124/17, è destinato ad assumere in vista del completamento del processo di liberalizzazione, in base al quale il mercato libero sarà la modalità di approvvigionamento ordinaria per tutti i clienti finali di piccole dimensioni;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dell'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica, con la deliberazione 708/2018/R/eel, l'Autorità ha altresì adeguato a decorrere dal 1 gennaio 2019, i corrispettivi che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, in particolare:
 - a) il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica; e
 - b) il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED*:
 - c) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - d) la deliberazione 705/2018/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2019, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
 - e) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati definiti dalla deliberazione 708/2018/R/eel;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei

mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;

- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 127 milioni di euro, in esito, principalmente, a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi;
- gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, da restituire ai clienti finali nel corso dei successivi 6 mesi, sono ascrivibili agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso nei primi mesi del 2019 in cui i prezzi sono stati inferiori alle stime utilizzate a dicembre 2018 in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2019;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente Unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al secondo trimestre 2019 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 705/2018/R/eel, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2019;
- tale riduzione è ascrivibile, principalmente, al calo complessivo dei costi di acquisto dell'energia elettrica, risultato della riduzione attesa dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso nel secondo trimestre del 2019, anche frutto della prevista stagionalità dei prezzi del mercato all'ingrosso e del recupero, a beneficio dei consumatori, della differenza tra i costi di approvvigionamento stimati e quelli a consuntivo del primo trimestre dell'anno; con riferimento, invece ai costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, il valore pubblicato da Terna per il trimestre oggetto dell'aggiornamento risulta essere in aumento rispetto al trimestre precedente; complessivamente tali fattori determinano previsioni di riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il secondo trimestre del 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei

corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;

- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione del 20 marzo 2019, la Cassa ha inviato, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, un aggiornamento delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2017 rispetto a quanto comunicato con la comunicazione del 4 dicembre 2018;
- in particolare, con riferimento alla comunicazione relativa all'anno 2017, le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa un importo complessivo di circa 150 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2018, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- l'analisi dei dati di cui al precedente punto evidenzia costi sostenuti dall'Acquirente Unico marginalmente inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED*, determinando quindi uno scostamento pari a circa 2,4 milioni di euro per l'anno 2018;
- lo scostamento registrato dovrà, comunque, essere riconsiderato quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno e potrà quindi essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2019, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2018.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 16quater del TIV disciplina un meccanismo di compensazione dell'uscita clienti cui hanno titolo a partecipare gli esercenti la maggior tutela societariamente separati; in particolare:
 - i. possono partecipare al meccanismo gli esercenti per i quali si registri in un dato anno una uscita di clienti dal servizio di maggior tutela al mercato libero superiore a quanto riconosciuto a mezzo delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti medesimi (*RCV* e *RCV_{sm}*) applicate nell'anno oggetto di compensazione;
 - ii. il meccanismo è differenziato per tenere conto del diverso impatto sui costi delle uscite verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario dello stesso rispetto a quelle avvenute con un venditore diverso dai precedenti;
- con la deliberazione 69/2017/R/eel, che ha introdotto il predetto meccanismo modificando il TIV, sono state altresì definite le grandezze rilevanti relative all'anno 2016 – confermate anche per l'anno 2017 dalla deliberazione 188/2018/R/eel -, prevedendo in particolare che:
 - i. la quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto debba essere determinata sulla base dell'analisi delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati e considerando i soli costi operativi, inclusivi della componente a copertura dell'onere IRAP e dei costi incrementali connessi all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela legati al mancato ricavo da contributi in quota fissa; la predetta quota dei costi fissi tenga altresì conto delle potenziali sinergie derivanti dall'assetto societario di erogazione del servizio di maggior tutela, nei casi in cui i clienti rimangano serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario;
 - ii. il tasso di uscita soglia per la partecipazione al meccanismo sia distinto tra clienti finali domestici e non domestici e sia definito sulla base del tasso atteso utilizzato dall'Autorità nell'ambito della determinazione delle componenti *RCV*, distinguendo pertanto tra esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione e che alla data del 31 dicembre 2015 servivano un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni e gli altri esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria;
- in relazione all'anno 2018, dall'analisi delle informazioni di costo storiche a disposizione dell'Autorità, trovano conferma i valori definiti per gli anni 2016 e 2017 per quanto concerne la quota dei costi fissi da recuperare a mezzo del meccanismo in questione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 51/2018/R/com, l’Autorità ha istituito il Portale per la pubblicazione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, di cui alla legge 124/17 (di seguito: Portale Offerte) prevedendo che lo stesso sia gestito da Acquirente Unico (di seguito: il Gestore);
- con la deliberazione 366/2018/R/com, l’Autorità ha approvato interventi di aggiornamento delle Schede di confrontabilità della spesa, di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del Codice di condotta commerciale, consegnate al cliente finale domestico in occasione della proposta di un’offerta di fornitura e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto di fornitura. In particolare, al fine di rendere le schede di confrontabilità ancora più intuitive e chiare, anche per agevolare e aumentare la consapevolezza del cliente finale domestico in vista del superamento delle tutele di prezzo, la citata deliberazione ha previsto:
 - l’armonizzazione dei criteri di calcolo della spesa annua delle schede di confrontabilità con i criteri adottati dall’Autorità nella disciplina del Portale Offerte;
 - la semplificazione della struttura e il miglioramento della chiarezza espositiva delle schede di confrontabilità; in questo ambito, la deliberazione ha previsto che la scheda relativa alla fornitura di energia elettrica presenti il confronto del servizio di maggior tutela facendo esclusivamente riferimento alla distribuzione dei consumi tra le fasce orarie relative al “profilo tipo” – definito come la distribuzione che assicura l’indifferenza della spesa tra il prezzo monorario e i prezzi biorari, definiti ed aggiornati dall’Autorità - e specificando che tale profilo rappresenta una distribuzione che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3;
- con particolare riferimento al settore dell’energia elettrica, infatti, l’articolo 16, comma 6 del Codice di condotta commerciale prevede, tra l’altro, che l’Autorità aggiorni, contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche di riferimento:
 - i. i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva derivante dall’applicazione delle condizioni economiche di riferimento stabilite dall’Autorità e che saranno inseriti dai venditori del mercato libero nelle schede di confrontabilità relative alle proprie offerte;
 - ii. le informazioni relative al “profilo tipo”, ovvero la ripartizione dei consumi nelle diverse fasce orarie (*F1* e *F23*) da considerare ai fini del calcolo della spesa annua – sia delle offerte di mercato libero, sia delle condizioni di tutela *sub* i.;
- la ripartizione dei consumi *sub* ii., varia trimestralmente sulla base del profilo di consumo dei clienti domestici serviti in maggior tutela utilizzato ai fini dell’aggiornamento trimestrale, imponendo quindi agli operatori del mercato libero di adeguare tali valori nel calcolo della spesa associata alle proprie offerte destinate ai clienti domestici;

- nel Portale Offerte, invece, ai fini del calcolo della stima della spesa annua per l'energia elettrica, in caso di mancata indicazione della ripartizione dei consumi annui da parte dell'utente domestico in sede di consultazione del Portale Offerte, viene considerata una ripartizione convenzionale tra le fasce orarie che attribuisce il 33% dei consumi in fascia *F1*, il 31% in fascia *F2* e il 36% in fascia *F3*;
- ancora con riferimento al settore dell'energia elettrica, la deliberazione ARG/elt 8/10 ha previsto, a partire dall'1 aprile 2010, in vista dell'entrata in vigore dell'applicazione automatica ed obbligatoria dei corrispettivi *PED* differenziati per fascia oraria derivante dall'installazione dei misuratori elettronici programmati per fascia oraria e per mese, alcuni obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela al fine di informare tutti i clienti domestici interessati;
- in particolare, la richiamata deliberazione ARG/elt 8/10 prevedeva l'invio ai clienti domestici di comunicazioni allegate alle bollette contenenti, tra l'altro, informazioni sul prezzo per kWh di un cliente domestico tipo servito in maggior tutela, distinto tra prezzo monorario e prezzi biorari, i cui valori sono pubblicati dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti trimestrali;
- il programma di installazione dei misuratori elettronici programmati per fascia oraria e per mese è ormai concluso e ad oggi i prezzi biorari sono applicati pressoché alla totalità dei clienti domestici in maggior tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con riferimento all'elemento *PE*, adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 262/2018/R/eel e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2019, ponendolo pari a 0,0219 c€/kWh;
- in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, adeguare, a decorrere dall'1 aprile 2019, il valore del corrispettivo *PPE*, prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2018;
 - b) l'elemento *PPE*² sia mantenuto prudenzialmente pari a zero in attesa delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2019;
- aggiornare, altresì, i valori del corrispettivo *PCR* applicato nell'ambito della *Tutela SIMILE*, in ragione del fatto che i livelli di questo corrispettivo debbano essere pari a quelli del corrispettivo *PPE*;
- definire le grandezze di riferimento relative al meccanismo di cui all'articolo 16quater del TIV per l'anno 2018, in particolare confermando la quota dei costi fissi

oggetto di compensazione già prevista per gli anni 2016 e 2017 e pubblicando i valori del tasso di uscita dalla maggior tutela impliciti nel calcolo delle componenti RCV e RCV_{sm} applicate nell'anno 2018.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- modificare il Codice di condotta commerciale, adottando la medesima ripartizione dei consumi per fascia oraria utilizzata nel Portale Offerte, con l'obiettivo di permettere la completa armonizzazione e semplificare ulteriormente il calcolo della stima della spesa annua da inserire nelle schede di confrontabilità, minimizzando al contempo gli oneri in capo ai venditori del mercato libero;
- abrogare la deliberazione ARG/elt 8/10 in quanto gli obiettivi informativi che le relative previsioni ponevano sono da considerarsi raggiunti.

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel

- 4.1 All'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il corrispettivo PCR a copertura dei rischi connessi alle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari a 0,180 c€/kWh per

l'anno 2017, a 0,402 c€/kWh per l'anno 2018 a -0,118 c€/kWh per il primo trimestre dell'anno 2019 e a -0.071 c€/kWh a decorrere dall'1 aprile 2019;”.

Articolo 5
Modifiche al TIV

5.1 La tabella 12 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 12: parametri di cui al comma 16quater.7.

	Anni oggetto di compensazione 2016, 2017 e 2018 (Anno Y)
α_Y	35%
β_Y	60%

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV di cui al comma 15.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV_{sm} di cui al comma 15.1, lettera b)
	Anno oggetto di compensazione 2016 (Anno Y)	
	0,044	0,049
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,049	0,032
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSL_ALT}$	0,023	0,029
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSL_ALT}$	0,038	0,022
	Anno oggetto di compensazione 2017 (Anno Y)	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,042	0,085
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,048	0,088
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSL_ALT}$	0,021	0,022
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSL_ALT}$	0,034	0,037
	Anno oggetto di compensazione 2018 (Anno Y)	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,017	0,038
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSI}$	0,022	0,059
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSL_ALT}$	0,011	0,017
$U_{Y,BTAltri_usi}^{AEEGSL_ALT}$	0,021	0,037

Articolo 6

Modifiche al Codice di condotta commerciale

6.1 L'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com è modificato nei seguenti termini:

- a) all'articolo 1, la definizione di "profilo tipo" è sostituita dalla seguente definizione: "**profilo tipo** indica la ripartizione percentuale dei consumi nelle fasce orarie da utilizzare ai fini del calcolo della stima della spesa annua,";
- b) all'articolo 16:
 - i. il comma 3, è sostituito dal seguente: "Il profilo tipo è costituito dalla seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%. La compilazione del riquadro di cui al comma precedente dovrà essere fatta per il solo profilo tipo.";
 - ii. al comma 4, sono eliminate le parole: ", con riferimento al prezzo monorario";
 - iii. al comma 6, sono eliminate le parole: ", e quelli relativi al profilo tipo di cui al comma 16.3,";
- c) alla scheda di cui all'allegato 1:
 - i. nella intestazione della colonna (B) relativa a ciascuna tipologia di cliente sono eliminate le parole: "(prezzo monorario)";
 - ii. le parole: "Tali valori sono stati determinati considerando un profilo tipo con distribuzione dei consumi nelle fasce orarie F1 e F2 F3 definito e aggiornato dall'Autorità, che tendenzialmente prevede un terzo dei consumi in Fascia F1 e il restante nelle Fasce F2 e F3." sono sostituite dalle parole: "Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%."

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 La deliberazione ARG/elt 8/10 è abrogata.

7.2 Il presente provvedimento, il TIV, il Codice di condotta commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e l'Allegato A alla deliberazione 369/2016/R/eel, così come modificati dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini